



COMUNE DI CHIEUTI

PROVINCIA DI FOGGIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8	OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale). Determinazione aliquote per l'anno 2014 - Componente riferita ai servizi indivisibili (TASI)
Data 09-09-2014	

PARERI ART. 49 D.L.vo N.267

REGOLARITA' TECNICA:
PARERE:

Favorevole

DATA 05-09-2014

**Il Responsabile del Servizio
NIGRO PIETRO**

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di settembre alle ore 11:05, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri, risultano all'appello nominale:

DARDES Lucia A.	P
DE SANTIS Enzo	A
LICURSI Lino	P
BRACCIA Costantino	P
RUBINO Angelo	P
DI TATA Carmine	A
IACONO Diego	A

Assegnati n. 7, in carica 7 ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 3

REGOLARITA' CONTABILE
PARERE:

Favorevole

DATA 05-09-2014

**Il Responsabile di Ragioneria
NIGRO PIETRO**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Sig. ra DARDES Lucia A. nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il SEGRETARIO, dott. Mimma Matteo

La seduta è Pubblica

Nomina scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. L. vo n.267/00-(T.U.EE.LL.)-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 640 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal *comma 677* della medesima legge;

Visto il comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 in virtù del quale il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Dato atto che in base all'art. 1 legge n. 147/2013:

- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) (comma 675);
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676);
- il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (comma 677);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (comma 678);
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui

ai commi 676 e 677, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (comma 681);

Dato atto che l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta è la seguente (calcolati come media della spesa sostenuta negli ultimi tre anni così come trasmessi dal responsabile del settore economico finanziario):

	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 160.000,00
2	Sicurezza	€ 30.000,00
3	Manutenzione strade	€ 70.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 25.000,00
5	Protezione civile	€ 18.000,00
6	Manifestazioni culturali, ricreative e sportive	€ 5.000,00
	TOTALE	€ 308.000,00

Dato atto che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati nel periodo precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Dato atto che con delibera C.C. n. 15/2012, in relazione all'IMU, l'aliquota base è stata innalzata nella misura massima di 0,3 punti percentuali mentre per quanto concerne l'abitazione principale e pertinenze (attualmente categorie catastali A/1, A/8, A/9) si applica l'aliquota di legge pari al 4 per mille ;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 in virtù del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che allo stato attuale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è il 30/09/2014 giusto decreto ministero interno del 18/07/2014;

Visto il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 in virtù del quale:

- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposito sito informatico;

- per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#) alla data del 31 maggio 2014;
- nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#), alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; la TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale;

Visto l'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale in virtù del quale i"... regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione salvo che sia altrimenti disposto";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore economico finanziario ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti (allegato sub A) ed assunto al protocollo dell'ente in data 09/09/2014 al n. 4315;

Tutto ciò premesso:

con voti unanimi e palesi:

DELIBERA

1. di stabilire le seguenti aliquote per quanto concerne la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 2014:
 - abitazione principale e pertinenze della stessa, escluso quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e unità immobiliari assimilate: 2,5 per mille;
 - abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9: 2 per mille;

- altri fabbricati e aree edificabili: zero per mille
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille.
2. di dare atto che il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote indicate al punto 1. del presente deliberato è quantificato in eu. 87.000,00 e concorrerà alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili indicati in premessa e che quindi il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei suddetti servizi pari al 28,25 per cento.
 3. di prendere atto che le aliquote di cui al punto 1. del presente deliberato decorrono dal 01/01/2014 secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.
 4. il responsabile del settore economico finanziario è incaricato della pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [*decreto legislativo n. 360 del 1998*](#); a tal fine, il predetto responsabile è tenuto ad effettuare l'invio entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento dei testi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Dopo di che il Consiglio comunale, constatata l'urgenza, con voti unanimi e palesi: delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.20.

Il presente verbale, che si compone di n. pagine oltre il frontespizio e coda, viene approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
DARDES Lucia A.

Il Segretario Comunale
Dott. **Mimma Matteo**

Il Consigliere Anziano
LICURSI Lino

PUBBLICATA il, 10-09-2014

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. L. vo n.267 del 18.08.2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi.

Il responsabile del servizio
Vitale Maria Donata

N. 321 registro pubblicazioni

Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10-09-2014 al 25-09-2014, senza reclami.
- È divenuta esecutiva il giorno 09-09-2014

Dalla Residenza Comunale, li 10-09-2014

Il responsabile del servizio
Vitale Maria Donata